

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DONAZIONI

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – DEFINIZIONI

ART. 3 – PRINCIPI E CRITERI DI ORDINE GENERALE

ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 5 – VALORE DELLE DONAZIONI

ART. 6 – PROPOSTA DI DONAZIONE

ART. 7 – ISTRUTTORIA

ART. 8 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

ART. 9 – FORMA DELLA DONAZIONE

ART. 10 – ACCETTAZIONE DELLE DONAZIONI DI MODICO VALORE

ART. 11 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ACCETTAZIONE

ART. 12 – RENDICONTAZIONE

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 14 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

ART. 15 – NORMA DI RINVIO

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina il procedimento di accettazione e gli adempimenti conseguenti alle donazioni effettuate in favore della Regione Lombardia, nel rispetto della disciplina codicistica in materia (art. 769 e seg. c.c.).

Le donazioni rappresentano atti di generosità effettuati senza alcuno scopo di lucro, per puro spirito di liberalità e con esclusione di qualsiasi vantaggio per il donante, sia esso direttamente o indirettamente collegabile alla donazione.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, si definisce:

- **donante:** il soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, che intende disporre di un bene o di una somma di denaro per spirito di liberalità;
- **donatario:** la Regione Lombardia;
- **spirito di liberalità:** l'intento di arricchire qualcuno disinteressatamente, di fare un'attribuzione patrimoniale senza che a questa vi corrisponda un interesse economico;
- **atti di liberalità:** la categoria di atti nei quali l'impoverimento di un soggetto si accompagna all'arricchimento di un altro soggetto. Gli atti di liberalità non coincidono necessariamente con gli atti a titolo gratuito giacché l'assenza di corrispettivo non implica necessariamente l'arricchimento di chi riceve gratuitamente o il depauperamento del disponente (come ad es. nel comodato d'uso); potrebbe trattarsi, inoltre, di contratti gratuiti ma non liberali perché animati dal perseguimento di interessi economici;
- **donazione:** il contratto tipico col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione (art. 769 c.c.). Secondo la dottrina tradizionale la donazione promissoria può avere ad oggetto solo un'obbligazione di dare e mai di fare; altra dottrina ritiene che le obbligazioni di fare possano rientrarvi nei limiti in cui non siano riconducibili ad altro "tipo" contrattuale (come ad es. il comodato, il mandato gratuito, il deposito gratuito);
- **donazione remuneratoria:** donazione fatta per motivi di riconoscenza o per particolari meriti del donatario (art. 770 c. 1 c.c.);
- **donazione indiretta:** un atto di liberalità non riconducibile al contratto tipico della donazione, poichè l'arricchimento del beneficiario consegue, quale effetto ulteriore ma voluto, ad atti o negozi giuridici sorretti da una causa diversa (art. 809 c.c.). La categoria della donazione indiretta si ricava, dunque, per esclusione: comprende tutti gli atti di liberalità che non possono qualificarsi come donazione diretta ovvero tutti gli atti in cui la liberalità non è il contenuto, l'oggetto immediato dell'atto ma il risultato, il riflesso dell'atto (es. remissione di un debito, pagamento di un debito altrui, contratto a favore di un terzo, costituzione di una rendita vitalizia o assicurazione a vantaggio

di un terzo). Per la donazione indiretta non è richiesta la forma solenne del contratto di donazione.

- **liberalità d'uso**: categoria di donativi che si sogliono fare in occasione di servizi resi o in conformità agli usi e costumi sociali (mance, donativi fatti dai fornitori nelle ricorrenze festive, gratifiche al personale); trattasi di atti a titolo gratuito esclusi dall'ambito delle donazioni poichè prevale l'*animus solvendi* (il servizio reso non trova un vero corrispettivo nell'atto liberale ma è il motivo della liberalità - art. 770 c. 2 c.c.);
- **donazione di modico valore**: la donazione che ha per oggetto beni mobili, valida anche se manca l'atto pubblico purchè vi sia stata la tradizione del bene stesso, intendendosi per tale la consegna del bene nelle mani del donatario. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante (art. 783 c.c.);
- **atto pubblico**: il documento redatto, con le prescritte formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale legittimato dall'ordinamento ad attribuire all'atto pubblica fede (art. 2699 e 2700 c.c.).

Le donazioni possono essere con o senza vincolo di destinazione. Per **donazioni vincolate o modali** si intendono, in particolare, quelle liberalità che il donante assoggetta a vincoli che ne limitano in qualche modo l'utilizzo (in relazione al tempo, allo scopo o alle modalità d'uso - art. 793 c.c.).

ART. 3 – PRINCIPI E CRITERI DI ORDINE GENERALE

Beneficiario della donazione è l'ente pubblico Regione Lombardia, non le singole articolazioni regionali o strutture organizzative interne.

Le donazioni devono essere rispondenti ai bisogni dell'Ente o, comunque, compatibili con l'interesse pubblico e con le finalità istituzionali perseguite.

Le donazioni devono essere gestite con modalità trasparenti e non devono in alcun modo pregiudicare l'immagine della Regione.

Di norma, non devono essere accettate donazioni sottoposte a termine, modo o condizione.

La donazione deve generare risparmi di spesa o maggiori entrate; gli eventuali costi, in termini economici e organizzativi, che possono derivare dall'acquisizione del bene donato sono oggetto di accurata valutazione costi-benefici (costi di trasporto, di installazione, di manutenzione ecc...).

La donazione non può tradursi in un improprio vantaggio commerciale per il donante né può vincolare la Regione all'acquisto di beni (es. materiali di consumo prodotti in esclusiva) o servizi (es. contratti di manutenzione) forniti dal donante o da altro soggetto in rapporto con il donante per ragioni di affare, coniugio o parentela.

ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica alle donazioni di:

- beni mobili;
- beni mobili registrati;
- beni immobili.

ART. 5 – VALORE DELLE DONAZIONI

Per stabilire se una donazione è di modico valore occorre far riferimento a parametri di tipo oggettivo e soggettivo (art. 783 c.c.), rappresentati rispettivamente dall'importo o valore economico del bene e dalla consistenza del patrimonio del donante.

Ai fini del presente Regolamento:

- si presume di modico valore la donazione di importo o di valore:
 - a) pari o inferiore a Euro 5.000 (iva esclusa) se proposta da persona fisica;
 - b) pari o inferiore a Euro 25.000 (iva esclusa) se proposta da soggetto diverso dalla persona fisica;
- si considera di modico valore la donazione di importo e/o di valore superiore agli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) se il donante dichiara espressamente che la donazione è di modico valore in rapporto alle proprie condizioni economiche o se la somma deriva da raccolta fondi.

Per la regolamentazione della procedura di accettazione delle donazioni di modico valore si rinvia al successivo art. 10.

ART. 6 – PROPOSTA DI DONAZIONE

La proposta di donazione deve essere redatta in forma scritta dal donante e deve indicare:

1. le generalità del donante e ogni dato utile ad identificarlo e contattarlo (nome, cognome, codice fiscale, residenza, telefono, e-mail se trattasi di persona fisica, altrimenti denominazione/ragione sociale, C.F./P.IVA, sede, telefono, fax e PEC se trattasi di persona giuridica o ente non riconosciuto);
2. la volontà di donare con l'indicazione dell'atto dal quale è possibile desumere la legittimazione a donare;
3. la dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale tra il donante e la Regione;
4. la descrizione dettagliata dell'oggetto della donazione;
5. il valore commerciale o stimato dei beni oggetto di donazione;
6. la dichiarazione attestante il carattere di modico o non modico valore del bene o della somma oggetto di donazione rispetto al proprio stato patrimoniale o a quello dell'ente che si rappresenta;
7. l'eventuale finalità cui si intende destinare l'oggetto della donazione;
8. l'impegno ad allegare tutta la documentazione attestante:

- la proprietà del bene e il suo valore (fatture, scontrini d'acquisto, ...)
 - la sua conformità alla normativa vigente (inclusa quella in materia di sicurezza)
 - le istruzioni per l'uso in lingua italiana
 - i documenti relativi alla garanzia;
9. la dichiarazione che l'utilizzo del bene non comporta l'acquisto di materiale di consumo o di apparecchiature necessarie al funzionamento di esclusiva produzione o di difficile reperibilità sul mercato;
 10. la dichiarazione attestante che dalla donazione non derivano obblighi a carico della Regione;
 11. l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 (c.d. GDPR);
 12. l'impegno ad accettare incondizionatamente ed osservare il presente Regolamento.

ART. 7 – ISTRUTTORIA

La proposta di donazione deve essere acquisita dall'ufficio Protocollo e successivamente trasmessa per competenza alla:

- Funzione gestione finanziaria, se la donazione ha ad oggetto una somma di denaro;
- Funzione acquisti, in tutti gli altri casi.

Gli uffici così individuati verificano:

1. la capacità di donare (non possono fare donazioni il minorenni, l'interdetto, l'inabilitato, l'incapace naturale, le persone giuridiche se tale capacità non è riconosciuta dallo statuto o dall'atto costitutivo);
2. la capacità di disporre del bene oggetto di donazione (il bene deve far parte del patrimonio del disponente);
3. il potere di rappresentanza di chi agisce in nome e per conto del donante (non incapace) e il rispetto dei limiti al potere di rappresentanza, tenendo presente che la scelta del donatario e dell'oggetto della donazione non può essere rimessa al rappresentante e che la procura a donare, nei limiti in cui è consentita, deve rivestire la stessa forma prescritta per il contratto da concludere (art. 1392 c.c.);
4. la capacità del donante di contrattare con la PA (requisiti soggettivi di natura morale);
5. l'assenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo al donante (es. donazioni da soggetti coinvolti in procedimenti di gara, anche indirettamente, o parti di rapporti contrattuali con la Regione);
6. il carattere di modico o non modico valore in rapporto alle condizioni economiche del donante e all'entità del patrimonio;
7. la completezza della proposta di donazione, avendo cura di acquisire tutte le informazioni, le dichiarazioni e la documentazione eventualmente mancanti;
8. la strumentalità e compatibilità della donazione in relazione alle esigenze o finalità perseguite dall'Amministrazione regionale;
9. la sostenibilità della donazione in rapporto agli oneri eventualmente derivanti (costi di trasporto, installazione, manutenzione, materiali di consumo ...).

In presenza di donazione di beni destinati ad uno specifico progetto o utilizzo, il giudizio di compatibilità/strumentalità e di sostenibilità di cui ai punti 8 e 9 che precedono è demandato, rispettivamente, alla Funzione che coordina e sovrintende alla realizzazione del progetto e alla Funzione preposta alla gestione dei beni della medesima tipologia di quello donato (es. i Sistemi informativi nel caso di computer) che esprimono, per iscritto, parere vincolante entro 10 giorni dalla richiesta.

ART. 8 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento amministrativo avviato con la proposta di donazione deve concludersi con un provvedimento espresso, debitamente motivato, di accoglimento o di rifiuto, entro 60 gg. dal ricevimento dell'offerta o dall'eventuale successiva integrazione documentale, fatte salve eventuali ulteriori esigenze istruttorie.

In particolare, terminate le verifiche istruttorie, la Funzione competente, come individuata dall'art. 7:

- adotta il provvedimento con cui esprime la volontà di accettare o rifiutare la donazione, a seconda che sussistano o meno i presupposti di legge e di regolamento;
- provvede, per le donazioni di non modico valore, agli adempimenti di cui al successivo art. 9;
- comunica al donante l'adozione del provvedimento, rendendo noti i motivi dell'eventuale rifiuto e porgendo i doverosi ringraziamenti;
- comunica il provvedimento alle Funzioni preposte alla gestione dei beni donati per gli adempimenti conseguenti;
- provvede alla pubblicazione del provvedimento di accettazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Regione, oscurando il nominativo del donante, salvo contraria richiesta dello stesso, ovvero associando un numero o un codice identificativo, in presenza di una pluralità di donanti;
- accerta che gli adempimenti pubblicitari prescritti per i beni immobili e per i beni mobili registrati siano stati eseguiti (art. 2671 cc).

ART. 9 – FORMA DELLA DONAZIONE

La donazione è un negozio solenne, essendo richiesta sotto pena di nullità la forma dell'atto pubblico (art. 782 c.c.) e la presenza di due testimoni (art. 48 l. notar.).

La forma libera è consentita, ai sensi dell'art. 783 c.c., solo nel caso di beni mobili di modico valore. In tali casi la donazione si perfeziona con la materiale consegna del bene (*traditio*).

Pertanto, in presenza di somme di denaro o beni mobili di non modico valore, l'accordo di donazione deve essere concluso innanzi al Notaio o altro Pubblico ufficiale a ciò legittimato.

Fuori dai casi di contestualità della proposta e dell'accettazione si dovrà procedere con un'offerta di donazione notarile con testimoni, notificata al donatario, il quale a sua volta

potrà accettare con altro atto notarile con testimoni notificato all'offerente. Il contratto si perfeziona nel momento in cui l'accettazione è notificata.

Spese e diritti connessi all'atto sono a carico del donatario.

ART. 10 – ACCETTAZIONE DELLE DONAZIONI DI MODICO VALORE

In presenza di donazioni di modico valore, specie se pervenute a seguito di raccolta fondi, le verifiche sulle dichiarazioni di cui ai punti 3 e 6 dell'art. 6 e la verifica di cui al punto 4 dell'art. 7 sono svolte su un campione pari al 10% di tali donazioni, privilegiando nella selezione del campione le donazioni di valore più elevato e in tutti i casi in cui sussista un ragionevole dubbio sulla sussistenza dei requisiti.

Nelle donazioni di modico valore, anche per raccolta fondi, la volontà di donare deve ritenersi *in re ipsa*.

Nelle donazioni di modico valore, l'apprensione del bene mobile oggetto di donazione o l'incasso della somma di denaro, seguito da apposita lettera di ringraziamento da parte delle Funzioni competenti e/o dalla trasmissione di una ricevuta, ha valore di accettazione.

Se la donazione di modico valore è avvenuta in occasione di una raccolta fondi la comunicazione al donante è assicurata dalla pubblicazione sul sito web istituzionale di uno o più provvedimenti di presa d'atto cumulativa delle somme pervenute.

ART. 11 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ACCETTAZIONE

Le Funzioni preposte alla gestione dei beni donati ricevono in consegna i beni oggetto di liberalità e provvedono all'eventuale collaudo e all'inventariazione dei beni.

Le donazioni in denaro, siano esse di modico o di non modico valore, devono essere sempre eseguite con mezzi di pagamento tracciabili (bonifico). I versamenti devono confluire sul conto speciale fruttifero aperto presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, nel rispetto della normativa sulla Tesoreria unica (art. 1 L. 720/1984 in forza dell'art. 35 D.L. 1/2012 che ha sospeso fino al 31 dicembre 2021, il regime di tesoreria previsto dall'art. 7 del d.lgs. 279/1997).

Nel caso di raccolta fondi la causale del versamento dovrà essere sempre verificata in modo che sia assicurata una separata contabilizzazione del versamento e la corretta destinazione dello stesso agli scopi propri della raccolta.

ART. 12 – RENDICONTAZIONE

Deve essere sempre assicurato dalle Funzioni competenti:

- il corretto impiego delle donazioni, in rapporto alle finalità perseguite dall'Amministrazione o in rapporto alle destinazioni scelte dai donanti nel caso di donazioni vincolate;

- la puntuale rendicontazione dell'utilizzo delle donazioni ricevute;
- l'informativa sul buon uso delle donazioni ai donanti in alternativa alla pubblicazione sul sito web.

L'impossibilità di destinare, in tutto o in parte, i beni donati agli scopi prefissati dal donante o a quelli originariamente dichiarati ai fini della raccolta fondi obbliga gli Uffici regionali alla restituzione dei beni o delle somme residue, a meno che il donante, previamente consultato, non abbia autorizzato per iscritto un diverso impiego.

Le singole Direzioni interessate per materia garantiranno i controlli di primo livello, con le forme e le modalità ritenute più opportune, in ordine alla corretta destinazione dei beni e dei flussi finanziari.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti o acquisiti dal donante sono oggetto di trattamento in quanto strettamente correlati all'espletamento della procedura disciplinata dal presente Regolamento (art. 13 Reg. UE 679/2016). Il personale autorizzato tratta i dati personali dell'interessato per finalità strettamente connesse e strumentali al compimento delle correlate attività amministrative, contabili e fiscali. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o per l'assolvimento di funzioni istituzionali. I dati personali del donante sono raccolti e conservati per il tempo strettamente necessario al trattamento. Gli interessati hanno il diritto di ottenere nel rispetto dell'art. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016 l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento nonché il diritto di opporsi al trattamento e di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento citato. Titolare del trattamento è Regione Lombardia, nella persona del Presidente *pro tempore*. Il *Data Protection Officer* è contattabile al seguente indirizzo: rpd@regione.lombardia.it.

ART. 14 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento produce effetti dal giorno di pubblicazione sul BURL della relativa deliberazione.

Il Regolamento è pubblicato, a norma dell'art. 12 d.lgs. 33/2013, sul sito istituzionale della Regione.

ART. 15 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa statale e regionale di riferimento.